

circolare
30 OTTOBRE 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 30 ottobre 2014

Oggetto

Sgravi contributivi a favore della contrattazione di 2° livello – modalità di recupero del beneficio

Con il messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, l'Inps rende note le modalità operative con cui le imprese possono fruire del beneficio connesso allo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, di cui al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014.

L'Istituto precisa che ha già provveduto a comunicare alle aziende ed agli intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione congruabile.

Di conseguenza, nel caso in cui le aziende ammesse allo sgravio, per qualsiasi motivo, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Vien precisato altresì che:

- per il calcolo dello sgravio, l'aliquota contributiva da considerare è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio;
- la concreta fruizione dello sgravio contributivo è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi.

Nel recente messaggio l'Inps chiarisce che potranno fruire dello sgravio anche le imprese che nel frattempo hanno cessato l'attività; in questo caso, però, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig).

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sino al 16 gennaio 2015.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

